

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.160 DEL 17-10-23

---

**Oggetto: EVENTI SISMICI 2016 IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 -  
OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B ORD. N. 137 DEL 29.03.2023 COMUNE DI  
FIUMINATA (MC) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLA  
RELAZIONE GEOLOGICA E RISPOSTA SISMICA LOCALE RELATIVA AI LAVORI  
DI "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE  
VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" - CUP:  
I42C21000350001.**

---

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, ad oggi prorogato fino al 31.12.2023 in ultimo dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici (oggi ricoperto dal Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023);
- Con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. sono state definite le norme relative alla messa in atto di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e successivi, ed in particolare è stato stabilito tra l'altro:
  - o art. 2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari";

- art. 2 comma 1 lettera e): il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge;
- art. 2 comma 2: attribuisce al Commissario Straordinario il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1 comma 5 del medesimo decreto legge;
- art. 3 recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"
- art. 14 comma 1 lettera a) e a)-bis: con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici;
- art. 14 comma 2 lettera a): al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, si provvede a predisporre ed adottare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate dall'evento sismico, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- art. 32 il quale disciplina la "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario" e dispone che per gli interventi di cui all'art.14, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

#### **Richiamati:**

- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti);
- Il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;
- Il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da

concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;
- L'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:
  - ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
  - a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
  - le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

**Dato atto:**

- Che con ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sono stati approvati gli interventi di cui al Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e al Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche tra cui è presente nell'allegato B

anche l'intervento in oggetto di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 con un importo finanziato di €. 2.100.000,00;

- Che infatti diversi padiglioni del cimitero del capoluogo compresa l'annessa chiesetta sono rimasti lesionati a seguito del sisma del 2016 e per essi sono state emesse alcune ordinanze sindacali di inagibilità, n. 21 del 31.08.2016, n. 170 del 27.12.2016;
- Che in base alla suddetta Ordinanza Commissariale n. 137 del 29.03.2023 lo svolgimento delle attività di progettazione è a cura degli enti proprietari degli immobili che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 è stato individuato quale Rup/Responsabile dell'esecuzione del Contratto relativo al servizio in oggetto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale;
- Che con medesima Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 l'intervento in oggetto è stato inserito nel bilancio 2023-2025 e nell'elenco annuale del Piano Triennale LL.PP. 2023-2025 – CUI: L002660030436202300005;
- Che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse di cui al Fondo ex articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 disponibili sulla contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016;
- Che pertanto anche all'onere per il servizio in oggetto, compreso l'Iva e la cassa previdenziale, si farà fronte con le risorse di cui ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sopra richiamata;
- Che con nota prot. n. 3786 del 21.06.2023 il Rup ha redatto il documento preliminare alla progettazione nel quale è stato indicato il quadro generale dell'opera e con l'applicazione del D.M. 17 giugno 2016 ha provveduto a determinare gli importi degli incarichi da affidare;
- Che con determina di settore tecnico n. 105 del 21.06.2023 è stata adottata apposita determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B Ord. 137-2023;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 105 del 21.06.2023 è stato altresì stabilito:

- Di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto ed il documento preliminare alla progettazione;
  - Di demandare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) (giusta convenzione in essere Rep. n. 38-2014 così come aggiornata in data 30.07.2019) l'espletamento delle procedure di gara relativamente all'affidamento dell'appalto dei servizi in oggetto;
  - Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 dell'O.C.S.R. n.140 del 30/05/2023 nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 articolo 47, ritendo di non applicare la facoltà prevista dal quarto comma;
- Che con Ns. nota prot. n. 3792 del 21.06.2023 si è provveduto a trasmettere tutti gli atti alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) per l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi in oggetto;
  - Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 114 del 22.06.2023 è stata avviata p/c del Comune di Fiuminata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 per un importo complessivo dell'intervento pari a €. 184.457,58 di cui €. 7.094,52 per oneri previdenziali ed €. 177.363,06 oltre oneri previdenziali e IVA quale corrispettivo per i servizi tecnici (di cui €. 91.564,39 per la prestazione di progettazione definitiva/esecutiva e €. 85.798,67 quale corrispettivo per la riserva di affidamento dei servizi tecnici relativi all'esecuzione), con valutazione delle offerte attraverso la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, comma 8 del Codice, identificando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del D. lgs. 189/2016 e sm.i. con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2 o al comma 2-bis dell'art. 97 del Codice dei contratti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
  - Che con Ns. nota prot. n. 4821 del 04.08.2023 è stato richiesto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche il parere di verifica preventiva dell'ANAC, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di

Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), mediante trasmissione della seguente documentazione predisposta dalla CUC: proposta di aggiudicazione e verbali di gara;

- Che con nota assunta al protocollo comunale n. 4845 del 07.08.2023 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche ha comunicato che "Gli atti trasmessi, in quanto afferenti un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 3, comma 1, dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 24 luglio 2023 sono da ritenersi non più soggetti a controllo preventivo di legittimità" e che "L'ente potrà, pertanto, provvedere alla loro pubblicazione/formalizzazione senza necessità di acquisire il relativo parere ANAC";
- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 141 del 30.08.2023 sono stati approvati i verbali di gara ed i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – SISMA 2016 – O.C.S.R. n. 137 del 29.03.2023 sono stati aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'RTP costituito dall'Ing. Michele Maria Mancini (Capogruppo Mandatario) nato a Jesi (AN) il 29.12.1983 con sede legale in Jesi (AN) in via Puglisi n. 34 – C.F. MNCMHL83T29E388R – P.IVA: 02596380424 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A3648 nella sua qualità di capogruppo e mandatario del R.T.P costituito con l'Ing. Gianluca Cesareo (Mandante) nato a Ancona (AN) il 03.07.1965 con sede legale in Falconara Marittima (AN) in Via Piemonte n. 31, C.F. CSRGLC65L03A271I, P.IVA: 01365030426, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1541 – l'Arch. Omar Pasquinelli (Mandante) nato a Chiaravalle (AN) il 29.11.1976 con sede legale in Monte San Vito (AN) in Via Marche n. 5, C.F. PSQMRO76S29C615U, P.IVA: 02251390429, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Ancona con il n. 1102 - l'Ing. Carlo Sfrappini (Mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 20.06.1989 con sede legale in San Severino Marche (MC) in Via Massarelli n. 33, C.F. SFRCL89H20I156S, P.IVA: 02045200439, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1976, per un importo di €. 54.618,16 (Euro cinquantaquattromilaseicentodiciotto/16) oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso offerto del 40,35% (quarantavirgolatrenta cinque%), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. 51.178,91 oltre iva ed oneri contributivi, sempre al netto del medesimo ribasso offerto del 40,35%, che eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'U.S.R. - CUP: I47H19001030001 e CIG: 99092625B0;
- Che infatti ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 comma 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., secondo cui la stazione appaltante "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione", l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di

risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario".

- Che inoltre, a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema FVEO), la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con nota del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone del 30.08.2023 protocollo n. 8565;
- Che con determina di settore tecnico n. 148 del 03.10.2023, prendendo atto della suddetta aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, si è provveduto a liquidare a favore dell'**Unione Montana Potenza Esino Musone**, in base alla Convenzione in essere tra le parti, la somma complessiva di **€. 2.262,22** relativa al rimborso delle spese di gara sostenute dalla C.U.C. in merito all'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B come di seguito esplicitate ed indicate nella nota assunta al protocollo comunale n. 6100 del 02.10.2023:
  - la somma di **€. 849,45** quale corrispettivo che il Comune di Fiuminata deve versare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'espletamento della gara in oggetto come previsto nella Delibera di Giunta dell'Organo Comprensoriale n. 8 del 28.02.2019;
  - la somma di **€. 283,78** che il Comune di Fiuminata quale quota relativa all'Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 e 5 del Decreto Lgs. 50/2016, ossia al 10% dell'intero importo ex art.113, comma 2 del Codice, riconosciuto per la gestione della procedura di selezione, come da Disciplinare di Funzionamento della C.U.C. (art. 4 lettera "I") approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n. 7/2019;
  - la somma di **€. 563,28**, a copertura delle spese di pubblicazione del bando della gara;
  - la somma di **€. 565,71**, a copertura delle spese di pubblicazione dell'esito della gara;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 73, comma 4 e art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comma 2 del D.M. MIT 02/12/2016, le spese sopra indicate per la pubblicazione dell'avviso di bando e di esito di gara (Guri e giornali) per un importo di €. 563,28+ €. 565,71= €. 1.128,99, come sopra indicate, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario al Comune (richiesti con Ns. nota prot. n. 6108 del 03.10.2023);
- Di dare atto che pertanto rimane a carico del Comune di Fiuminata, a valere sulla quota dei fondi di sisma assegnati, la somma di **€. 1.133,23** (€. 2.262,22 importo totale - €. 1.128,99 importo da rimborsare al comune da parte dell'aggiudicatario);

## Considerato:

- Che per la definizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa alla gara in corso di espletamento è necessario procedere alla redazione della relazione geologica, risposta sismica locale e delle eventuali ulteriori indagini geologiche, sondaggi e indagini geosismiche;
- Che le eventuali indagini geologiche, sondaggi e indagini geosismiche che si rendessero necessarie, saranno affidate con successivo atto a seguito dell'individuazione delle stesse tramite il supporto del geologo;
- Richiamato l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del suddetto decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità;
- Atteso che il Comune di Fiuminata non dispone di personale tecnico con la qualifica richiesta per l'espletamento del servizio suddetto (geologo) e che pertanto si rende necessario procedere alla ricerca di un professionista esterno qualificato in materia a cui affidare l'incarico;
- Rilevata pertanto l'urgenza di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale relativi ai lavori di ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Che il RUP nel suddetto documento preliminare alla progettazione prot. n. 3786 del 21.06.2023 ha definito ai sensi del D.M. 17.06.2016, confermato dall'allegato I.13 al Codice dei contratti "Determinazione dei parametri per la progettazione", l'importo a base di affidamento dei servizi tecnici di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale in €. 14.396,58 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%);
- Che l'incarico di progettazione non rientra tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico – artistico e conservativo, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti, in quanto di tipo standard;
- Che l'attività di progettazione da affidare non riguarda beni culturali disciplinati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'Allegato II.18 al Codice dei contratti;
- Che la progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario Unico del cratere del Centro Italia" di riferimento per l'intervento di cui trattasi, vigente al momento dell'affidamento



[attualmente “Prezziario unico del cratere del Centro Italia”, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28.04.2022 e ss.mm.ii recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” e relativo decreto di attuazione, ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezziario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezziari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;

- Che relativamente alle tempistiche sarà richiesto al professionista, per la consegna degli elaborati progettuali, n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della determina di affidamento a titolo di accettazione delle condizioni. Nel servizio in oggetto è compresa anche la redazione, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della suddetta determina di affidamento, di un piano dettagliato delle indagini da effettuare geologiche e geosismiche;
- Che il contratto verrà stipulato nella forma privata da registrarsi in caso d’uso mediante la sottoscrizione della determina di affidamento a titolo di accettazione delle condizioni in essa riportate;
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti, l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell’intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;
- Che trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);
- Che in attuazione dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 24.07.2023, essendo l’importo dei servizi inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, non deve essere acquisito dall’Anac, tramite l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, il parere preventivo di verifica degli atti della procedura di selezione;

**Visto:**

- L’art. 50, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023 che così dispone:

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*  
[...]

- Che per l'affidamento diretto di cui al punto precedente è previsto che, in relazione agli operatori economici, "siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- Che inoltre con la legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (Legge n. 21 del 26 febbraio 2021), dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente previsione normativa:

*a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è possibile l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016."*
- Che essendo l'importo dell'affidamento del servizio in oggetto inferiore ad euro 150.000 (il Comune di Fiuminata si trova all'interno delle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), è possibile pertanto procedere attraverso la procedura di affidamento diretto suddetta;
- Che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Accertato che non sussistono elementi tali affinché sia riscontrabile un interesse transfrontaliero certo;
- Che inoltre l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 prevede che tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- Che pertanto questa stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto dei servizi in oggetto;
- Inoltre il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06 che prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000,00

euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- Che pertanto non risulta l'obbligo di utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) perché l'importo di affidamento risulta inferiore ad €. 5.000,00;
- Che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, considerata l'urgenza (l'Ordinanza Commissariale n. 137/2023 suddetta prevede che i lavori siano iniziati entro il 31.12.2023) ed il modesto importo, secondo il principio di rotazione degli incarichi richiedere apposito preventivo di spesa direttamente Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S - iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369 ed all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016;
- Che all'uopo in data 04.09.2023, con nota protocollo n. 5434, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023, è stato invitato il suddetto professionista a presentare la propria offerta entro le ore 13:00 del giorno 13.09.2023 allegando i seguenti documenti:
  - o Richiesta di offerta riportante tutte le clausole previste per l'affidamento;
  - o Allegato A: modello schema di domanda;
  - o Allegato B: modello offerta economica;
  - o Allegato C: DGUE;
  - o Documento di indirizzo alla progettazione con allegato schema di determinazione dei corrispettivi;
  - o Codice di comportamento dei dipendenti.
- Che in data 12.09.2023 con prot. n. 5623 è pervenuto il preventivo per l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale relativi ai lavori di ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 – Ordinanza Commissariale n. 137/2023 da parte del Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S - iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369 per un importo di €. 13.964,68 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) al netto di un ribasso offerto del 3% (tre per cento);
- Preso atto che dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento dei servizi in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- Che il suddetto professionista, come emerge dal curriculum allegato all'offerta suddetta, è dotato di adeguata competenza ed esperienza professionale in relazione all'incarico in argomento;
- Visto che il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023, è stato rispettato in quanto il Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC), almeno per gli ultimi venti anni, non ha eseguito incarichi per conto del Comune di Fiuminata;
- Precisate, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le seguenti clausole essenziali:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Redazione della relazione geologica e risposta sismica locale relativi ai lavori di ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP_F1_2021_MAR_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001
FORMA DEL CONTRATTO	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Specificate nella presente Determinazione e nella lettera di invito prot. n. 5434 del 04.09.2023
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b – servizi e forniture - del D.Lgs. 36/2023.

- Dato atto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che non è stata richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, trattandosi di garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare, fatto salvo l'obbligo di una assicurazione professionale;
- Dato atto che data la modesta entità dell'importo contrattuale, non viene richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- Il parere n. 757 del 15/10/2020 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che in caso di affidamento diretto non vengono presi in considerazione criteri di aggiudicazione;
- Che il Dott. Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S – risulta regolarmente iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369 ed all'elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- Il certificato acquisito al protocollo comunale n. 5673 del 13.09.2023 da parte dell'Ente Previdenziale ed assistenziale EPAP di Roma attestante la regolarità contributiva del Dott. Giacomelli Paolo di Montelupone (MC);

- Che dalla verifica del casellario Anac non risultano annotazioni relativamente al Dott. Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S - iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369;
- Il certificato relativo ai carichi pendenti acquisito al protocollo comunale n. 5923 del 25.09.2023 da parte della Procura della Repubblica presso Tribunale di Macerata;
- Il certificato relativo al casellario giudiziale acquisito al protocollo comunale n. 5736 del 15.09.2023 da parte della Procura della Repubblica presso Tribunale di Macerata;
- Il certificato circa la regolarità fiscale acquisito al protocollo comunale n. 6404 del 16.10.2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Macerata con valutazione non negativa da parte dello scrivente ai sensi dell'art. 95 e relativo allegato II.10 del D. Lgs 36/2023;
- Il certificato circa la verifica in merito alla concentrazione degli incarichi di cui agli art.li 119 e 120 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15.12.2022 e s.m.i. (approvazione Testo Unico della Ricostruzione) acquisito al protocollo comunale n. 6344 del 12.10.2023 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ufficio del Commissario Straordinario;
- Che nel frattempo con nota assunta al protocollo comunale n. 5707 del 14.09.2023 il Dott. Geologo Giacomelli Paolo di Montelupone (MC) ha comunicato gli estremi della propria polizza assicurativa e gli estremi del conto dedicato, mentre aveva già presentato apposita dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza delle condizioni relative al requisito di non contemporaneità previste dall'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 103 del 29.06.2020 e s.m.i.;
- Dato atto di avere richiesto anche le seguenti dichiarazioni da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  - o preso atto che l'affidatario dell'incarico di progettazione del progetto o del servizio posto a base del presente affidamento, in conformità all'articolo 24, comma 7, del Codice, non può essere controllato, controllante o collegato dall'impresa esecutrice dei lavori e non può incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto e di eventuale subappalto, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;
  - o di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA S.p.A.;
- Dato atto che per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

**Ritenuto:**

- Che pertanto, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di affidamento, si può procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale relativi ai lavori di ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 – Ordinanza Commissariale n. 137/2023 al Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S – risulta regolarmente iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369 per un importo di €. 13.964,68 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) al netto di un ribasso offerto del 3% (tre per cento);
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- Il D. Lgs n. 36/2023;
- Visto il Decreto Legge 76/2020 convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120;
- Visto il Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 29 Luglio 2021 n. 108;
- Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- L'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- L'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale e RUP, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;

- Richiamati il codice unico CUP: **I42C21000350001** ed il CIG: **Z623C53D99** relativi all'affidamento del servizio in questione;
- Per le motivazioni sopra esposte:

### **D E T E R M I N A**

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di affidare in via definitiva, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, a favore del Dott. Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S - iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369, il servizio di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale relativi ai lavori di ai lavori di “RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO” – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 – Ordinanza Commissariale n. 137/2023 per un importo di €. 13.964,68 oltre oneri contributivi ed IVA (Totale €. 17.036,91) al netto di un ribasso offerto del 3% (tre per cento);
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del Dott. Geologo Fabio Bernardini di Castelplanio (AN), a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di dare atto che l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze e competenze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Di dare atto che l'offerta del Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC), assunta al protocollo comunale n. 5623 del 12.09.2023, è ritenuta conveniente e congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa Amministrazione;
- Di dare atto che il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023, è stato rispettato in quanto il Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC), almeno per gli ultimi venti anni, non ha eseguito incarichi per conto del Comune di Fiuminata;
- Di dare atto che per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del presente affidamento ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del

contratto fatti salvi i maggiori danni derivanti subiti dall'amministrazione per il ritardo nella realizzazione dell'intervento programmato;

- Di dare atto che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 e s.m.i. tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non è stata richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, trattandosi di garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare, fatto salvo l'obbligo di una assicurazione professionale;
- Di dare atto che data la modesta entità dell'importo contrattuale, non viene richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- Di dare atto che il presente affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);
- Di dare atto che il Responsabile Unico del progetto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale il quale ha reso apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. assunta al protocollo comunale n. 3222 del 29.03.2023 e comunque di dichiarare che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" suddetto nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese/professionisti con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area tecnica;



- Di dare atto che le indagini geologiche, sondaggi e indagini geosismiche che si rendessero necessarie, saranno affidate con successivo atto a seguito dell'individuazione delle stesse tramite il supporto del geologo;
- Di dare atto che all'onere per il servizio in oggetto, compreso l'Iva e la cassa previdenziale, si farà fronte con le risorse di cui ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sopra richiamata;
- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione prevista dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b);
- Di dare atto che è sempre autorizzata l'esecuzione d'urgenza, in attesa dell'esito dei controlli in riferimento ai requisiti ex artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 76/2020 (applicabile sempre – è stata espunta la “scadenza” di norma transitoria);
- Di dare atto che l'incarico in oggetto dovrà essere espletato secondo le modalità e condizioni di seguito riportate che il professionista dichiara di accettare mediante sottoscrizione del presente atto:
  - o Le prestazioni dovranno essere svolte dal professionista nel corso dell'anno 2023 ed in particolare il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di **n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione della determina di affidamento a titolo di accettazione delle condizioni. Nel servizio in oggetto è compresa la redazione da parte del professionista, **entro 10 giorni** dalla sottoscrizione della suddetta determina di affidamento, un piano dettagliato delle indagini da effettuare (sondaggi, indagini geosismiche, etc....) comprensivo di relazione, tavole grafiche e computo metrico, necessario per redigere la relazione geologica;
  - o Il compenso dovuto per lo svolgimento dell'incarico verrà liquidato al professionista in un'unica soluzione entro 60 giorni a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'USR (previo accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche) e comunque previa verifica della regolarità contributiva e presentazione di regolare fattura;
  - o Nel caso di non rispetto delle tempistiche suddette sarà comminata al professionista una penale pari **all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale** per ogni giorno di ritardo oltre la tempistica prevista per entrambe le scadenze sopra indicate oltre alla richiesta di eventuali danni in caso di perdita del finanziamento;
  - o Gli elaborati relativi alla relazione geologica e risposta sismica locale dovranno essere presentati in due copie cartacee oltre che su supporto informatico con firma digitale;
  - o Nella fase di progettazione, il professionista dovrà produrre ogni altro elaborato richiesto o effettuare modifiche richieste da parte del committente per la definizione del progetto stesso senza che ciò determini la rimodulazione del corrispettivo;
  - o Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;

- L'operatore economico affidatario, con il presente affidamento, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.
- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:
  - Clausola n. 1: «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.».
  - Clausola n. 2: «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014.
- Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:
  - Clausola n. 1: L'affidatario si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.
  - Clausola n. 2: L'affidatario si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema

sanzionatorio ivi previsto.

- L'affidatario assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:
- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma 3);
- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 4 e 5);
- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art 3, comma 2);
- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub-contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato

- come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articolo 5 e 6 del Protocollo (art.3, comma 2);
- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a");
  - obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a");
  - obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lettera "b") e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lettera "b");
  - obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");
  - obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lettera "d");
  - impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lettera "a");
  - impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lettera "b");

- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lettera "c");
  - accettazione espressa del fatto che, l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
  - Di impegnare la spesa complessiva di €. 17.036,91 relativa al servizio in oggetto al capitolo 2733 del bilancio corrente esercizio di cui ai fondi stanziati con dal Commissario Straordinario Sisma con Ordinanza n. 137 del 29.03.2023;
  - Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza, all'Albo Pretorio, al Dott. Geol. Giacomelli Paolo, al Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 ed all'Ufficio Ricostruzione Marche.
  - Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**  
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 17-10-23

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Li 17-10-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17-10-023 al 01-11-023

Li 02-11-23

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li 17-10-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. MASSACCI LORENZO

